

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 31/2004.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza 7 maggio 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36;

visto il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'ENEA – Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2002, nonché le annesse relazioni del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Vittorio Lomazzi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla

gestione finanziaria dell'ENEA — Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente per l'esercizio 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2002 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'ENEA — Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Vittorio Lomazzi

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2004.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO 2002 DELL'ENEA —
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. L'ordinamento dell'Ente	»	13
3. L'ordinamento interno	»	15
4. Gli Organi	»	16
5. Contratti collettivi e consistenza del personale	»	19
6. Costo del lavoro	»	19
7. L'attività di ricerca	»	21
8. I bilanci preventivi e consuntivi	»	22
9. I risultati complessivi della gestione di competenza	»	23
10. Le entrate e le spese correnti	»	24
11. Le entrate e le spese in conto capitale	»	25
12. Le entrate e le spese per contabilità speciali e per partite di giro	»	26
13. La gestione dei residui	»	26
14. Il conto economico	»	27
15. Il conto patrimoniale	»	27
16. Considerazioni conclusive	»	29

1. Premessa.

Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, concernente il riordino dell'Ente, nell'abrogare la legge 25 agosto 1991, n. 282, ha con l'art. 11 modificato il modulo del controllo esterno, stabilendo che la Corte dei conti eserciti esclusivamente il controllo sul bilancio consuntivo e determinando, quindi, il venir meno del controllo concomitante attuato attraverso la presenza di un magistrato delegato dalla Sezione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, come previsto dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Peraltro, la sentenza n. 457/99 della Corte costituzionale ha ritenuto che il modulo di controllo previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, fatto salvo dalla legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, non fosse inciso dal decreto delegato n. 36, cosicché, accanto all'attività referente nei confronti del Parlamento, resti comunque nella sua integrità l'esercizio del controllo da attuarsi con le modalità introdotte dalla legge n. 20/94, anche attraverso i rapporti collaborativi con le Amministrazioni alle quali la Corte dei conti può direttamente formulare in ogni momento le sue osservazioni, cui si connette l'obbligo per quelle di comunicare le misure consequenziali adottate. La Sezione pertanto, con determinazione n. 13 dell'11 febbraio 2000, ritenuta la necessità di regolare le modalità di esecuzione degli adempimenti prescritti dalla nuova disciplina normativa, ha disposto in generale l'invio da parte dell'ENEA, e per quanto di ragione, da parte dei Ministeri vigilanti, dei provvedimenti normativi e amministrativi concernenti le tematiche proprie della funzione di referto, nonché gli atti e i documenti relativi alla gestione finanziaria.

Giova peraltro rammentare che l'art. 22, quarto comma, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, concernente il riordino della disciplina dell'Ente, ha provveduto a ripristinare il controllo della Corte dei conti secondo il modulo previsto dal citato art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Si riferisce dunque sulla gestione finanziaria dell'ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente relativa all'esercizio 2002, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, e a norma delle leggi 21 marzo 1958, n. 259, e 14 gennaio 1994, n. 20. La precedente relazione concernente gli esercizi 1999-2001 è pubblicata in Atti parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV n. 107 del Senato della Repubblica.

2. Ordinamento dell'Ente.

L'ENEA, nell'esercizio oggetto della presente relazione, ha operato sotto la vigenza del primo decreto di riordino (n. 36/1999), le cui disposizioni sono state ampiamente

illustrate nella precedente relazione al Parlamento relativa agli esercizi 1999-2001, cui, quindi, si fa riferimento.

L'ENEA è dunque un ente di diritto pubblico operante nei campi della ricerca e dell'innovazione per lo sviluppo sostenibile, finalizzate a promuovere insieme gli obiettivi di sviluppo, competitività e occupazione e quello della salvaguardia ambientale; svolge altresì funzioni di agenzia, nelle materie di competenza, per le pubbliche amministrazioni mediante la prestazione di servizi avanzati. La sua attività è svolta sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nonché con il Ministro degli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali. All'Ente si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, concernenti il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

Le funzioni istituzionali attribuite all'ENEA sono le seguenti:

- a) svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere la ricerca e l'innovazione, anche tramite la realizzazione di impianti dimostrativi e la realizzazione di progetti pilota, per le finalità e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, nel quadro del programma nazionale della ricerca ed in linea con gli impegni scaturenti dalla partecipazione italiana all'Unione europea e alle altre organizzazioni internazionali nelle materie di competenza;
- b) sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, anche promuovendo la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile;
- c) favorire il processo di trasferimento tecnologico e delle esperienze positive in campo energetico e ambientale alle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, e alle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli indirizzi nazionali e dell'Unione europea;
- d) fornire a richiesta, nei settori di competenza, e nell'ambito degli accordi di programma, supporto tecnico specialistico e organizzativo alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche, in ambito nazionale e internazionale, nonché alle regioni e agli enti locali.

Al fine di garantire il pieno raccordo tra le proprie attività e gli obiettivi prioritari della politica nazionale nel campo dell'energia e dell'ambiente, l'Ente conclude accordi di programma con i citati Ministeri nonché con altre pubbliche amministrazioni.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'ENEA può anche:

- a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati;

- b) realizzare e coordinare una rete operativa per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze nei settori di competenza;
- c) creare un sistema di monitoraggio delle iniziative energetiche e ambientali in ambito locale e promuovere interventi dimostrativi;
- d) promuovere, anche attraverso il finanziamento o la partecipazione diretta, la creazione e la diffusione di iniziative per il perseguimento dell'uso razionale dell'energia e della tutela dell'ambiente, nonché progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- e) favorire l'attività di formazione, in particolare post-universitaria, anche al fine di consentire la crescita di occupazione qualificata.

Infine, l'Ente, previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, può, secondo le disposizioni del codice civile, promuovere la costituzione nonché partecipare a società e consorzi cui demandare, ai fini di una maggiore efficacia, lo svolgimento di specifiche attività.

3. L'ordinamento interno.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo di riordino il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha disciplinato, con propri regolamenti le seguenti materie:

1. il funzionamento del Consiglio medesimo disciplinando le modalità di convocazione e redazione dell'ordine del giorno, la validità delle riunioni e l'adozione delle deliberazioni di competenza, la verbalizzazione delle medesime, la costituzione di un ufficio di segreteria e la raccolta e la distribuzione della documentazione;
2. la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile;
3. la disciplina degli acquisti di lavori, servizi, forniture e per le altre attività negoziali dell'Ente;
4. l'istituzione del Comitato di consulenza tecnico-scientifica (CTS), la sua composizione e le sue attività che consistono nel fornire pareri su ciascun programma o progetto sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Direttore generale;
5. le modalità di consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati alle attività dell'ENEA, che vengono individuati nelle seguenti tipologie: istituzioni centrali e locali, rappresentanti del sistema imprenditoriale, università ed enti di ricerca e organismi rappresentativi degli utenti e dei consumatori;
6. l'istituzione e il funzionamento del Comitato interno di valutazione (CIV) dei risultati delle attività di ricerca;

7. la trasparenza nell'assegnazione e utilizzo delle risorse finanziarie dell'Ente per i diversi obiettivi e funzioni istituzionali;
8. i criteri generali per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente;

Nella precedente relazione, la Corte dei conti aveva segnalato l'esigenza che il Ministero vigilante procedesse all'approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente riguardante il compenso annuo e il gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato tecnico scientifico. Detta approvazione è intervenuta con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2002, che ha fissato in € 5.164,57 il compenso annuo e in € 180,76 il gettone di presenza per le riunioni del Comitato.

4. Gli Organi.

Ai sensi dell'art. 5 del nuovo decreto legislativo di riordino 3 settembre 2003, n. 257, sono organi dell'Ente il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del medesimo, su proposta del Ministro delle attività produttive, tra le persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con esperienza almeno triennale nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti in detto settore. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e cura i rapporti esterni con le istituzioni e amministrazioni pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali, con le istituzioni di ricerca e alta cultura e con il mondo industriale nazionale, comunitario e internazionale. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e, in caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio medesimo da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da sette componenti nominati dal Ministro delle attività produttive su designazione dello stesso Ministro, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (due membri ciascuno) e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (un membro), tra le persone in possesso di elevate competenze scientifiche e gestionali. Il Consiglio ha poteri di programmazione, indirizzo e controllo strategico e nomina un vice presidente. Approva il piano triennale, il piano annuale di attività e i loro aggiornamenti, il bilancio preventivo, quello consuntivo e le relazioni di accompagnamento, elabora e approva il regolamento di organizzazione e funzionamento e quello del personale, e nomina il direttore generale su proposta del Presidente.